



COMUNE DI MULAZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2021



COMUNE DI MULAZZO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Attribuzione in materia di servizi di polizia mortuaria e Cimiteri

Capitolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Elenco cimiteri

Art. 4 - Disposizioni generali

Art. 5 - Ammissione nel Cimitero

Art. 6 - Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 7 - Soppressione del cimitero

Art. 8 - Depositi di osservazione ed obitori

Art. 9 - Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private

Art. 10 - Responsabilità

Art. 11 - Servizi Gratuiti e a pagamento

Art. 12 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II - FERETRI

Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 14 - Verifica e chiusura feretri

Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

TITOLO III- TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 - Trasporti di salme

Art. 17 – Trasporto di cadaveri

Art. 18 - Orario dei trasporti funebri

Art. 19 - Modalità di trasporti

Art. 20 - Percorsi dei trasporti funebri

Art. 21 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

Art. 22 - Trasporti particolari

Art. 23 - Trasporto di salme accidentate

Art. 24 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

Art. 25 - Trasporto da e per altri Comuni

Art. 26 - Trasporti dall'estero e per l'estero

Art. 27 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

TITOLO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 - Sepolture comuni per inumazione

Art. 29 - Sepolture private

Art. 30 - Tumulazioni provvisorie

Art. 31 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

TITOLO V - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio

Art. 33 - Richiesta della cremazione

Art. 33.1 – Affidamento ceneri

Art. 33.2 – Dispersione delle ceneri

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie



COMUNE DI MULAZZO

- Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- Art. 36 - Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme
- Art. 37 - Operazioni vietate - Denuncia
- Art. 38 - Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione
- Art. 39 - Oggetti da recuperare
- Art. 40 - Disponibilità dei materiali

TITOLO VII - SEPOLTURE PRIVATE - INDIVIDUALI

- Art. 41 - Richiesta di concessione
- Art. 42 - Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione
- Art. 43 - Oggetto della concessione
- Art. 44 - Modalità di concessione
- Art. 45 - Durata della concessione
- Art. 46 - Scadenza della concessione
- Art. 47 - Rinnovo della concessione
- Art. 48 - Revoca per pubblica utilità
- Art. 49 - Collocazione di resti mortali in loculi
- Art. 50 - Sistemazione del loculo o della celletta ossario
- Art. 51 - Manutenzione del loculo o della celletta-ossario
- Art. 52 - Decadenza della sepoltura privata individuale
- Art. 53 - Rinuncia di sepoltura privata individuale
- Art. 54 - Rinuncia di concessione di loculi perpetui
- Art. 55 - Rinuncia di concessione di loculi a scadenza
- Art. 56 - Rinuncia di concessione di cellette-ossario
- Art. 56.1 - Norma transitoria per la retrocessione di concessioni di singoli loculi

TITOLO VIII - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA' (Cappelle e tombini a uno o due posti)

- Art. 57 - Definizione
- Art. 58 - Durata della concessione
- Art. 59 - Modalità di concessione
- Art. 60 - Parere della Commissione per il paesaggio su progetti di costruzione
- Art. 61 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti
- Art. 62 - Divisione - Subentri
- Art. 63 - Indicazione del referente
- Art. 64 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 65 - Altri obblighi del concessionario
- Art. 66 - Aveni diritto
- Art. 67 - Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività
- Art. 68 - Collocazione di resti mortali nei loculi delle tombe di famiglia
- Art. 69 - Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 70 - Rinuncia a favore del Comune
- Art. 71 - Decadenza
- Art. 72 - Sepolture di famiglia o collettività anteriori al 10/02/1976
- Art. 73 - Fascicoli per le sepolture

TITOLO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 74 - Orario
- Art. 75 - Divieto di ingresso
- Art. 76 - Circolazione di veicoli
- Art. 77 - Riti Religiosi
- Art. 78 - Divieti speciali



COMUNE DI MULAZZO

TITOLO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 79 - Attività cimiteriale
- Art. 80 - Obblighi e divieti per il responsabile dei cimiteri
- Art. 81 - Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

TITOLO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 82 - Accesso al cimitero
- Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 86 - Orario di lavoro
- Art. 87 - Sospensione dei lavori
- Art. 88 - Vigilanza – Collaudo

TITOLO XII - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 89 - Funzione - Licenza
- Art. 90 – Divieti

TITOLO XIII - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

- Art. 93 – Servizio lampade votive
- Art. 92 – Nuovi allacciamenti
- Art. 93 – Durata del servizio e disdetta
- Art. 94 – Condizioni di fornitura
- Art. 95 – Pagamenti e morosità
- Art. 96 – Divieti
- Art. 97 – Norma transitoria

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 98 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
- Art. 99 Sanzioni
- Art. 100 Norma di rinvio
- Art. 101 Entrata in vigore
- Art. 102 Norma finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29 così come modificata dalla Legge Regionale della Toscana 66/2013, della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18, del D.P.G.R. 5.4.2011 n. 13/R “Regolamento di attuazione dell'art. 4ter della Legge Regionale 4.4.2007 n. 18”, del D.P.G.R. 25.11.2009 n. 72/R (in tema di rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni), della Legge Regionale Toscana 9.6.2009 n. 29 (in tema di norme per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri), della Legge Regionale Toscana 23.6.2009 n. 31 “Modifiche a Legge Regionale Toscana 4.4.2007 n. 18”.
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle



COMUNE DI MULAZZO

persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;

la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

l'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

la celletta cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni; i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Articolo 2 - Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura della Azienda U.S.L. Toscana Nord ovest - Massa Carrara cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n.285, in particolare:

- tenuta del registro decessi con le cause di morte;
- disposizioni e gestione medici necroscopici;
- disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;
- autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;

b) della Direzione comunale competente in materia di **servizi demografici** (Settore Affari Generali) per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:

- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri;

c) della Direzione comunale competente in materia di **manutenzione immobili** (Settore Ambiente Territorio) per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:

- inumazioni e tumulazioni;



COMUNE DI MULAZZO

- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
 - traslazioni di cadaveri;
 - pulizia e taglio erbe cimiteri;
 - preparazione tombe murate;
 - operazioni di muratura per tombe e loculi;
 - coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimiteri,
 - predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
 - vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
 - disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
 - disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
 - disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
 - disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
 - redazione/aggiornamento planimetrie cimiteriali;
 - gestione e manutenzione illuminazione votiva;
 - realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;
- d) della Direzione comunale competente in materia di **attività finanziaria** (Settore tributi e riscossioni) per quanto riguarda l'aspetto finanziario e le concessioni cimiteriali, in particolare:
- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenzario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
 - istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
 - atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;
 - statistica di competenza;
 - autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;
- e) della Direzione comunale competente in materia di **gestione del territorio** per quanto riguarda la redazione dei Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza;

Capitolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Elenco cimiteri

1-il Comune di Mulazzo assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1 - cimitero della frazione di Mulazzo capoluogo
- 2 - cimitero della frazione di Groppoli
- 3 - cimitero della frazione di Gavedo
- 4 - cimitero della frazione di Castagnetoli
- 5 - cimitero della frazione di Busatica
- 6 - cimitero della frazione di Pozzo
- 7 - cimitero della frazione di Montereaggio
- 8 - cimitero della frazione di Parana
- 9 - cimitero della frazione di Lusuolo
- 10- cimitero della frazione di Canossa
- 11 cimitero della frazione di Pieve nuovo
- 12 cimitero della frazione di Pieve vecchio
- 13- cimitero della frazione di Borgo Castevoli
- 14-Cimitero della frazione di Cerro

2. All'infuori di speciale acquisto di posti, ove ne esistano a pagamento, ogni cadavere deve essere destinato al cimitero di propria giurisdizione definita dalla residenza al momento del decesso. Nel caso in cui la persona deceduta abbia residenza diversa, il cadavere può essere comunque ammesso ad un cimitero di altra giurisdizione territoriale purché in vita vi sia stata residente per almeno venti anni oppure vi siano sepolti il coniuge, persone conviventi, familiari di primo grado.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede



COMUNE DI MULAZZO

direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22 - 23 - 25 della Legge 08.09.1990 n. 142.

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate in concessione a terzi tramite ditte specializzate del settore in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge.

5 - Il responsabile del servizio, sovrintende all'attività del medesimo e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal presente Regolamento.

In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete all'Area Tecnica Comunale il compito di coordinamento e vigilanza sopraindicato.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, per le materie di sua competenza, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 4 - Disposizioni generali

1 - Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. sopraccitato.

4 - Apposito Piano Cimiteriale può determinare, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

5 - Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

6 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

7 - Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria), è possibile concedere in via onerosa ai richiedenti l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Art. 5 - Ammissione nel Cimitero

1 - Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti le salme ed i resti mortali:

a) delle persone morte nel territorio del comune, ovunque ne fosse in vita la residenza,

b) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza,

c) delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività, esistente nei cimiteri del comune,

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285, da genitori residenti nel comune;

e) delle persone nate nel comune di Mulazzo,

f) delle persone che sono state residenti nel corso della loro vita nel comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso,

g) delle persone aventi coniuge, unite civilmente o conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente) residenti nel comune,

h) delle persone aventi coniuge, unite civilmente o convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) già sepolte nel cimitero del Comune;

i) di persone ricoverate in RSA o strutture similari e decedute fuori dal territorio comunale la cui ultima



COMUNE DI MULAZZO

residenza sia stata nel Comune o ricoverate in RSA del comune ovunque abbiano la residenza al momento del decesso,

i) delle persone ovunque residenti in vita e non previsto dai casi precedenti previa autorizzazione del Sindaco con applicazione di apposita tariffa maggiorata rispetto a tutte le altre;

Art. 6 - Piano Regolatore Cimiteriale

1 – Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni.

2 - Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.

4 - Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità del proprio territorio sulla base dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per tipo di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, ecc.;
- f) delle zone soggette a tutela nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5 - Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione comune,
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (Tombini);
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie di famiglia),
- e) cellette ossario,
- f) ossario comune,

6 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

7 - Il Comune è tenuto, dopo la sua costituzione, periodicamente nel rispetto dei termini stabiliti dal 1° comma del presente articolo, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 7 - Soppressione del cimitero

1 - I cimiteri che risultassero nelle condizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.

2 - Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Le concessioni di sepolture private si estinguono ed i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli art. 98 - 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; per le concessioni di aree senza opere e senza salme o resti mortali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del presente regolamento.

4 - Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa rinvenute che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività e quindi destinato ad altro uso.

Durante questo periodo l'Amministrazione Comunale deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

Art. 8 - Depositi di osservazione ed obitori



COMUNE DI MULAZZO

1 - Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei (se presenti nei cimiteri e di norma solo nel capoluogo) nell'ambito dei Cimiteri nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

2 - L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal **Responsabile di Area** ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 9 - Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private

1 - Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Art. 10 - Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 11 - Servizi Gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica,
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri,
- c. il recupero delle salme accidentate,
- d. la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune,
- e. il feretro ed il relativo servizio funebre per le salme di persone:
 - 1) sconosciute,
 - 2) conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,
 - 3) quando i familiari non risultino in grado, di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3 - Il Consiglio Comunale con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 18/08/2000 n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

5 - La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera e punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Assistenza Sociale dell'Area Affari generali dell'Ente stesso.

6 - In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera e) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

7 - In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 12 - Atti a disposizione del pubblico

1- Presso gli Uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285,
- b) copia del presente Regolamento Comunale,
- c) copia della planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del citato D.P.R.,
- d) copia del Piano Regolatore Cimiteriale quando adottato dall'Ente,
- e) l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri,
- f) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie,
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno,
- h) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca,
- i) I reclami e le osservazioni,
- l) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

TITOLO II - FERETRI

Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 10; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo;

2 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola; se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di disinfettante; se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14 - Verifica e chiusura feretri

1 - La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.

3 - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché la presenza dei dati d'identificazione del cadavere

Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e devono essere conformi ai disposti del D.P.R. 285/90.

2. Per le salme di soggetti deceduti a causa di malattia infettiva diffusiva devono essere utilizzati feretri costituiti da duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 nel rispetto di quanto disposto per la realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di metallo.

3. In caso di esumazione od estumulazione di un feretro, per essere trasferito in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL o suo delegato, l'idoneità del feretro, prescrivendo, se del caso, le misure necessarie ad evitare pregiudizio per la salute pubblica.

4. In caso di feretro proveniente da altro Comune deve essere verificata, da parte dell'ufficio cimiteriale, tramite la documentazione di accompagnamento, la rispondenza del feretro stesso alle disposizioni per quanto attiene il tipo di sepoltura cui è destinata, pena la non accettazione del feretro stesso. Durante le inumazioni di salme inserite in doppia cassa, è vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica interna, anche quando la medesima sia d'obbligo. A tale scopo la cassa metallica dovrà essere esterna alla cassa di legno. Nell'inumazione di feretri per i quali sia d'obbligo la doppia cassa, è necessario l'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno oppure di casse interne in materiale



COMUNE DI MULAZZO

biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 01.02.1997, D.M.09.07.2002 ed al D.M. 28/06/2007 e ss.mm. secondo le prescrizioni dell'art. 30 e 31 del DPR 285/1990 e nel rispetto di quanto disposto per la realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di metallo

5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. In caso di salma di persona sconosciuta, la piastrina deve contenere l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

6. cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui sopra.

7. E' consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

TITOLO III- TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 - Trasporti di salme

1 – Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2 - In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio se presente o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere.

3 – La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio della regione Toscana.

4 L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

5 - Per i trasporti delle salme nell'ambito della Regione Toscana si applica il comma 4 dell'art. 3 della Legge Regionale 18/2007.

Art. 17 – Trasporto di cadaveri

1 – Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito ai termini ai sensi di legge.

2 – Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo dello stesso con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato per la sepoltura o la cremazione.

L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

3 – Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

4 – Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione- Per i trasporti dei cadaveri nell'ambito della Regione Toscana si applica il comma 4 dell'art. 3 della Legge Regionale 18/2007.

Art. 18 - Orario dei trasporti funebri

1 - Il Sindaco può determinare con propria ordinanza gli orari antimeridiani e pomeridiani di effettuazione dei trasporti funebri.

2 - I servizi di trasporto funebre vengono effettuati di norma anche nei giorni di domenica o negli altri giorni



COMUNE DI MULAZZO

festivi. Il Sindaco potrà non consentire ciò per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

3 - Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

4 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altra persona incaricata dal Sindaco, accoglierà le richieste per l'ora dei funerali e le fisserà di norma secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e del cimitero di sepoltura.

5 - Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dalle leggi nazionali e Regionali sono in condizione di parità.

Art. 19 - Modalità di trasporti

1 - I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2 - L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere; in questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa.

3 - Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4 - In casi particolari, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

5 - Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

6 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7 - Nei casi speciali di concorso di numerose persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altro incaricato dal Sindaco, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.

Art. 20 - Percorsi dei trasporti funebri

1 - I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

2 - La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 21 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

1 - Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e o dei familiari.

2 - In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 ore.

Art. 22 - Trasporti particolari

1 - Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 23 - Trasporto di salme accidentate



COMUNE DI MULAZZO

1 - Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzi idonei, in cui sia impedita la vista all'interno.

2 - I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego dei mezzi suddetti.

3 - Ai trasporti suddetti, il Comune può provvedere direttamente oppure mediante convenzioni con enti od imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per garantire l'igiene ed il decoro del servizio stesso.

Art. 24 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

2 - Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 25 - Trasporto da e per altri Comuni

1 - Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

5 - Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

7 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 26 - Trasporti dall'estero e per l'estero

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

2 - Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli art. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

3 - In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

4 - Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso-



COMUNE DI MULAZZO

La certificazione di corretto di cui all'art. 29 – comma 1 – lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 27 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

2 – Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

3 – Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

TITOLO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 - Sepulture comuni per inumazione

1 - Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34; le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2 - Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono quelle stabilite dall'art. 69 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

3 - La richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione in campo comune deve essere presentata da familiare avente diritto individuato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4 - Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

5 - Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nominativo del defunto, della sua data di nascita e di morte.

6 - E' consentita, previa richiesta di parte interessata, individuata a norma dell'art. 4 del presente regolamento, la collocazione, in sostituzione dei cippi, di lapidi, croci, copritomba di materiale resistente agli agenti atmosferici e posti in modo tale da non oltrepassare la superficie massima della fossa stessa.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 30 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino, ebraico o in lingua straniera, purché accompagnate dalla relativa traduzione).

7 - L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, ecc. la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, e le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

8 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.

9 - In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il Responsabile di Settore provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di



COMUNE DI MULAZZO

una palina-avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 29 - Sepolture private

1 - Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi)
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia e/o individuali, cappelle, tombini singoli a un posto o doppi a due posti sovrapposti)
- c) nell'uso temporaneo di cellette - ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione.

2 - Per la regolamentazione delle sepolture di cui al comma precedente punti a) e c) si rinvia al TITOLO IX, mentre per quella relativa al punto b) si rinvia al TITOLO X del presente regolamento.

Art. 30 - Tumulazioni provvisorie

1 - Il Responsabile di Area, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- d) quando vengono richiesti contemporaneamente due loculi, di cui uno destinato ad un defunto e l'altro al di lui coniuge e non vi è la necessaria disponibilità di loculi.

2 - E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3 - L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi (rinnovabile una sola volta) o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4 - Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

5 - L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria se trattasi di tombe o cappelle di famiglia ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

6 - Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria, la procedura di decadenza, per mancata applicazione della lapide di cui agli articoli del presente regolamento.

Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

7 - Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile di Area, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nell'ossario comune.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

Art. 31 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, cenere o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

2 - L'assegnazione avverrà mediante deliberazione del Giunta Municipale ed, in deroga alle rispettive norme del presente regolamento, avrà una scadenza diversa da quella decennale (per le inumazioni) o quarantennale (per le tumulazioni), che verrà fissata nel provvedimento stesso; sono a carico dei familiari le spese di tumulazione o inumazione.



COMUNE DI MULAZZO

TITOLO V - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio

1 - Il Comune di Mulazzo, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti provinciali e/o del circondario.

2 - La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso al pari dell'inumazione in campo comune. L'Amministrazione Comunale rimborserà all'Ente gestore dell'impianto, anche tramite affidamenti in concessione a terzi, per la cremazione di salme residenti in vita nel Comune di Mulazzo, la tariffa stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 33 - Richiesta della cremazione

1 – L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130.

La dispersione delle ceneri avviene nei casi e con le modalità di cui all'art. 3 lett. c) e d) L. 130/01 ed in qualsiasi luogo venga effettuata deve avvenire alla presenza di personale indicato dal comune che redigerà apposito verbale.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 relativo al sistema autorizzato per la cremazione delle salme, in base alle disposizioni della Legge Regione Toscana 29/2004, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in ossarietto.
- b) inserite in loculo già occupato dalla salma di un parente.
- c) inumate.
- d) conservate all'interno del cimitero in cinerario comune,
- e) consegnate ad un affidatario che dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

In questo ultimo caso è consentita anche la dispersione nei luoghi individuati dall'art. 4 della Legge Regione Toscana 29/2004.

L'accettazione delle ceneri è prevista, in deroga all'art 25, anche per quei defunti che non erano residenti in vita nel territorio comunale sia per la collocazione negli ossarietti o nei loculi. Il servizio è soggetto a tariffa.

2 - L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal paragrafo n. 14 della Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31-07-1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

3 - Il **Responsabile di Area** autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto.

Art. 33.1 – Affidamento ceneri

1 - E' possibile autorizzare l'affidamento personale delle ceneri di un defunto a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso ed abbia espressamente indicato il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate.



COMUNE DI MULAZZO

Nel caso in cui il defunto abbia genericamente indicato la famiglia quale soggetto affidatario, si farà luogo all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo tra gli stessi in ordine all'affidatario unico, da indicarsi nella domanda.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto stesso (testamento olografo, disposizioni testamentarie), dichiarazioni del defunto rese di fronte a pubblici ufficiali, iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione, dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblico ufficiale e con sottoscrizione autenticata.

2 – La richiesta di affidamento delle ceneri dovrà contenere dichiarazione in ordine:

- ai dati anagrafici e residenza del richiedente;
- all'atto da cui risulti la volontà del defunto di affidamento delle ceneri con indicazione della persona affidataria (o accordo dei familiari);
- all'assunzione di responsabilità per la custodia delle ceneri, con indicazione del luogo di conservazione e di accettazione degli eventuali controlli;
- alla conoscenza delle norme del codice penale e altre norme, circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata e sulla profanazione dell'urna;
- alla conoscenza della possibilità di riconsegna dell'urna all'autorità comunale;
- all'assenza di impedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- all'obbligo di informare l'amministrazione comunale della variazione di residenza e del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine massimo di 15 giorni dal fatto;
- alla conoscenza della facoltà di controllo in ogni momento da parte dell'Amministrazione Comunale
- a consentire l'accesso, da parte di personale inviato dal Comune, ai locali di conservazione al fine della verifica delle condizioni di conservazione dell'urna da parte dell'assegnatario;
- alla conoscenza che le condizioni di affidamento, se non rispettate, determinano l'applicazione di sanzioni;

3 - L'autorizzazione alla conservazione delle ceneri conterrà le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- nominativo dell'affidatario unico, indicato dal defunto o espresso dalla famiglia
- luogo di conservazione delle ceneri, che dovrà coincidere con l'abitazione (da intendersi quella di residenza o di abituale dimora) o con altro luogo chiuso di proprietà o nella piena disponibilità, opportunamente descritto e individuato.

In ogni caso il luogo di conservazione deve caratterizzarsi per stabilità e protezione contro ogni profanazione. L'urna cineraria non potrà essere detenuta da persone diverse dall'affidatario o abbandonata o resa oggetto di indebito utilizzo.

L'affidatario ed i suoi eredi hanno l'obbligo, nel caso in cui non volessero o non potessero conservarla ulteriormente, di consegnare l'urna al servizio cimiteriale che la prenderà in carico a tutti gli effetti assicurandone la conservazione all'interno del cimitero con le modalità previste dalla normativa in vigore. Qualora gli eredi dell'affidatario intendessero proseguire l'affidamento, dovranno comunicare al servizio cimiteriale in forma scritta la propria volontà, indicando il nome del nuovo affidatario unico e il luogo di conservazione dell'urna cineraria.

4 - La consegna dell'urna cineraria dovrà risultare da apposito verbale redatto in tre copie, di cui uno conservato presso il crematorio, uno presso chi riceve in consegna l'urna ed il terzo presso l'ufficio di stato civile.

Art. 33.2 – Dispersione delle ceneri

1 - La dispersione dovrà avvenire in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione. E' possibile effettuare la dispersione delle ceneri solo in luoghi che insistono sul territorio della Regione Toscana ed esclusivamente al di fuori dei centri abitati.

In particolare è possibile fare la dispersione:

- in un area a ciò destinata all'interno del cimitero;
- in mare, in un fiume o in un lago, in zone libere da manufatti;
- in natura, su terreno demaniale, fuori dai centri abitati;



COMUNE DI MULAZZO

- in natura, su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dai proprietari dell'area e che questa autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro.

2 - La dispersione delle ceneri avverrà con le modalità indicate in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, nel rispetto comunque delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 - Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune,
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in campo comune,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.

1 .a- In deroga a quanto previsto al 1° comma, nel cimitero del capoluogo le esumazioni ordinarie verranno disposte, tenendo conto della disponibilità di cellette-ossario e di spazio, come previsto ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990.

Nei cimiteri delle frazioni di norma non verranno effettuate esumazioni, se non in caso di carenza di spazio.

2 - Sono considerate estumulazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepoltura privata individuale (loculo, celletta-ossario),
- b) quelle relative a salme tumulate in sepoltura privata individuale con concessione perpetua, purché siano decorsi oltre 20 anni dalla data di morte del defunto e siano decadute le condizioni di perpetuità (da determinarsi con apposito atto),
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepolture private di famiglia o di collettività.

3 - Il Responsabile di Area regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4 - Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo.

Tale scadenziario sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sino ad esaurimento dello stesso ed esposto all'ingresso dei cimiteri in occasione della Ricorrenza dei defunti dell'anno in corso.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi scritti alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo almeno tre mesi prima.

Sui campi e nei gruppi di loculi o cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza.

5 - I familiari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio Comunale addetto al servizio, un indirizzo utile al loro reperimento; in mancanza di tale comunicazione, il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

6 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, e quelle straordinarie, non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette ad un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale.

7 - Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque, in caso di completa scheletrizzazione della salma, la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di un anno; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

8 - In caso di esumazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

9 - In caso di esumazione ordinaria, qualora la salma non sia in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che non sia stata richiesta dai familiari aventi diritto una disposizione diversa, essa potrà:



COMUNE DI MULAZZO

- a) permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa o campo in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare, è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito in:

- 1) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
- 2) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

10 - In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività, Tombino, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

11 - In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di scheletrizzazione della salma, è consentito:

- a) a richiesta degli interessati, il Responsabile di Area può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro nel medesimo luogo o in altra sepoltura (qualora sia possibile effettuare il rinnovo previsto dal presente regolamento), previa idonea sistemazione e rifasciatura del feretro a norma di legge; in tal caso, gli eventuali diritti di muratura del loculo, nonché le spese inerenti alla sistemazione del feretro stesso sono interamente a carico dei richiedenti;
- b) se l'estumulazione è effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione della cassa originaria con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradabili indicate al comma 9 del presente articolo; il periodo di inumazione può essere abbreviato a norma del 3° comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 al termine minimo di cinque anni;
- c) se l'estumulazione è effettuata prima di venti anni dalla tumulazione, la salma deve essere inumata seguendo la procedura prevista dal precedente punto b) fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

12 - La cremazione di cadaveri di persone decedute dopo il 26-10-1990 data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e precedentemente inumate o tumulate, è **consentita** secondo le procedure di cui all'art. 79 del suddetto decreto.

13 - La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo il 26-10-1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Responsabile di Area, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persone decedute prima del 26-10-1990, purché venga richiesta dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato a norma del Codice Civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82 - 1° comma - e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, 2° e 3° comma del D.P.R. n. 285/1990) non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del suddetto decreto.

14 - La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile di Area a disporre per la eventuale cremazione.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1 - Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente; esse possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del Responsabile di Area, a richiesta dei familiari aventi diritto a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

2 - Le salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate nei luoghi predisposti al caso con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

3 - Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso, o di altro cimitero, per cremazione.

L'esumazione deve essere eseguita da personale dell'Ente o da ditta specializzata concessionaria alla presenza del Responsabile del Servizio dei Cimiteri e previa comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio il quale potrà presenziare alla stessa.

Tali esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei limiti di cui all'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che esclude i mesi da maggio a settembre e che prevede che, in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa siano decorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

4 - Le estumulazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) per trasporto della salma in altra sede, vengono autorizzate dal Responsabile di Area in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che si constati la perfetta tenuta del feretro e che il trasferimento abbia luogo senza pregiudizio per la salute pubblica.

5 - Qualora il Responsabile del Servizio dei cimiteri constati la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienico-sanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia e/o collettività, dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco, che disporrà - attraverso l'emissione di apposito provvedimento - l'estumulazione straordinaria ed il compimento di tutte le operazioni necessarie di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro.

Tutte le spese riguardanti il risanamento igienico-sanitario compreso l'eventuale rifascio saranno a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 36 - Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme

1 - Il Responsabile del Servizio dei cimiteri, coadiuvato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di constatare il grado di scheletrizzazione delle salme.

2 - E' "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero:

- per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

Art. 37 - Operazioni vietate - Denuncia

1 - E' vietato in ogni caso, eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

2 - Chiunque venga a conoscenza di fatti in materia, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile del Servizio dei cimiteri e/o di Area, il quale provvederà a fare denuncia alle Autorità competenti come stabilito dall'art. 87 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 38 - Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione

1 - Per ogni esumazione o estumulazione, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere redatto dal Responsabile del Servizio dei cimiteri un processo verbale in duplice copia, controfirmato dall'Autorità Sanitaria o da suo incaricato, se l'operazione ha luogo in sua presenza.

2 - Una copia del suddetto verbale dovrà essere depositata all'Ufficio Cimiteri del Comune, mentre l'altra dovrà essere conservata dal Responsabile stesso.

Art. 39 - Oggetti da recuperare

1 - I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2 - In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

3 - Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimiteri, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4 - Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'inizio dell'operazione.

2 - Se gli interessati non provvedono come previsto dal 1° comma, il **Responsabile di Area** li diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a rimuovere tali materiali entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3 - Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

5 - Il **Responsabile di Area** può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VII - SEPOLTURE PRIVATE - INDIVIDUALI

Art. 41 - Richiesta di concessione

1 - Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata deve presentare **domanda al Responsabile del Servizio**, indicando il cimitero, il tipo richiesto e la persona per cui viene riservata.

2 - La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Art. 42 - Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione



COMUNE DI MULAZZO

1 - Per la concessione di sepoltura privata individuale in manufatti cimiteriali la cui costruzione è prevista nel programma annuale, è data facoltà all'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette previo versamento dell'importo di concessione.

Tale importo sarà uguale alla tariffa vigente per la concessione di loculi o cellette-ossario di pari tipo e livello e potrà essere conguagliata a costruzione avvenuta.

L'assegnazione degli stessi posti in prenotazione avverrà, per la percentuale o il numero indicato dall'Amministrazione Comunale nel provvedimento di cui al comma 1, con libertà di scelta degli interessati come stabilito dal successivo art. 44 del regolamento.

Nel provvedimento di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale indicherà i termini entro cui potranno essere presentate le domande di prenotazione.

2 - Contestualmente alla prenotazione formale, deve essere sottoscritto dal richiedente un impegno formale alla stipula del regolare contratto di concessione a costruzione ultimata.

3 - Al momento della definizione dell'atto di concessione, la quota versata verrà considerata parte integrante della tariffa da versare.

In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente e quindi di inadempienza dell'impegno assunto, l'Amministrazione Comunale nulla dovrà restituire.

4 - Nel provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale autorizza le prenotazioni delle concessioni, verrà inoltre fissata la data a partire dalla quale si riceveranno le prenotazioni, previa pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo del cimitero interessato.

5 - In sede di esame delle domande di prenotazione, la precedenza sarà data dal numero attribuito a ciascuno dal protocollo generale del comune.

Art. 43 - Oggetto della concessione

1 - La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate alle lettere a) e c) dell'art. 29 del presente regolamento.

2 - Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime demaniale e lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

3 - Questo diritto non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie.

4 - La concessione, comprensiva dell'apposizione del marmo di chiusura, è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5 - La concessione deve risultare da regolare atto scritto redatto nella forma della scrittura privata, contenente tutte le indicazioni atte a individuarla, nonché le clausole e le norme che ne regolano il diritto d'uso e implica la tacita accettazione del presente regolamento.

6 - Le spese accessorie, quali diritti di segreteria, bolli, eventuale registrazione, ecc. sono interamente a carico del concessionario.

7. Spetta al responsabile Area tecnica a cui è affidato il servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

8. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile Area tecnica a cui è affidato il servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 44 - Modalità di concessione

1 - La sepoltura privata individuale viene concessa, in linea generale, per decesso della persona, cui è destinata.

2 - In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita (riserva) nei seguenti casi:

a) quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 70 anno di età per se ed eventualmente per il



COMUNE DI MULAZZO

coniuge, anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età;

b) quando il coniuge o un parente di 1° grado in linea retta di qualunque età (padre, madre, figlio) chieda di riservare per se un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto;

c) quando il convivente di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), chieda di riservare per se un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua al deceduto.

3 - La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.

4 - L'assegnazione avverrà con il criterio della progressione in ordine di fila orizzontale partendo da sinistra a destra sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste; sarà consentito il ricorso alle tumulazioni provvisorie solamente nei casi stabiliti dal precedente art. 30.

Art. 45 - Durata della concessione

1 - La sepoltura privata individuale consiste nel diritto d'uso temporaneo delle sepolture indicate all'art. 29 lettere a) c) per 30 anni dalla data di stipulazione del relativo atto di concessione in loculi o cellette-ossario predisposti dal Comune.

Art. 46 - Scadenza della concessione

1 - Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il concessionario o agli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione ai sensi del successivo articolo.

2 - Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 1 anno; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se la salma non è completamente mineralizzata, si provvederà all'inumazione in campo comune per un congruo periodo di tempo.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

Art. 47 - Rinnovo della concessione

1 - La concessione di cui sopra relativa a loculo è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta di parte interessata individuata ai sensi presente regolamento, esclusivamente per un ulteriore periodo di anni 30, con pagamento della corrispondente tariffa determinata in misura proporzionale a quella in vigore al momento della richiesta.

2 - E' consentito alla scadenza di un loculo, in cui è sepolta una salma, deceduta da un periodo di tempo inferiore ai 30 anni, effettuare il rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo (30 anni).

Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento.

Alla nuova scadenza sarà consentito il rinnovo alle condizioni di cui al 1° comma.

3 - La concessione di cellette-ossario è rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di anni 30.

Art. 48 - Revoca per pubblica utilità

1 - Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2 - In caso di revoca di concessione con diritto di perpetuità verrà concesso gratuitamente, a titolo di indennizzo, non essendo più ammessa la perpetuità:

a) l'uso per anni 30 di una celletta-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali, se la salma è



COMUNE DI MULAZZO

completamente mineralizzata;

b) l'uso gratuito di un loculo, per un periodo di tempo pari a raggiungere 40 anni dalla data di morte della salma occupante (se non ancora raggiunta),

c) l'inumazione in campo comune per un periodo decennale.

3 - L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e al cimitero per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

4 - Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale fornitura di cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma.

Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso.

L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto.

5- Per cause di pubblica utilità (in caso di mancanza di loculi nel cimitero) è facoltà dell'Amministrazione far uso temporaneo del loculo, tombino, cappella privata, ossario e quanto altro per la tumulazione provvisoria per il tempo necessario per la costruzione degli stessi, le spese saranno interamente a carico dell'Amministrazione e lo stesso sarà riconsegnato nella condizione originaria.

Art. 49 - Collocazione di resti mortali in loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di uno per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);

c) il richiedente dovrà versare un importo pari a quello stabilito nella determinazione delle tariffe non superiore a quello minimo stabilito per la concessione di celletta-ossario;

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza del responsabile servizi cimiteriali e eventuale coordinatore sanitario se previsto; le tariffe previste in materia, graveranno interamente sul richiedente.

3 - Esclusivamente nei cimiteri ove non esistano cellette-ossario, possono essere accolte in loculo, privo di feretro, cassette e urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso è dovuta la prevista tariffa di concessione e ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti d) - e).

Art. 50 - Sistemazione del loculo o della celletta ossario

1 - La sepoltura privata individuale per tumulazione in loculi o cellette ossario è concessa già completa di struttura a cura del Comune, il quale - di norma - la correda anche di lapide in marmo bianco senza effigie alcuna.

In mancanza di questa ultima o nel caso voglia sostituire la stessa con altra che dovrà comunque essere dello stesso marmo bianco e/o con caratteristiche simili, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla



COMUNE DI MULAZZO

posa di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

L'Amministrazione Comunale dovrà adottare le tariffe di concessione, tenendo conto di quanto suddetto.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 52 del presente regolamento.

2 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito invadere in ogni modo lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

3 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi deve essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

4 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

5 - Il Responsabile di Area, con proprio atto, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 51 - Manutenzione del loculo o della celletta-ossario

1 - Il concessionario o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso.

2 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altre parti installate a cura del concessionario

3 -In difetto di tale dovere, il Responsabile di Area può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la eventuale decadenza di cui all'art. 52 del presente regolamento.

4 -Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Art. 52 - Decadenza della sepoltura privata individuale

1 - La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non provvede entro il termine stabilito dall'art. 50 del presente regolamento;
- b) quando non viene eseguita la prescritta manutenzione come indicato nell'articolo precedente o se eseguita dal Comune non viene versato il relativo onere nel termine prescritto dall'Ente;
- c) quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
- e) quando la sepoltura non viene occupata alla data del decesso della persona a cui è stata riservata la



COMUNE DI MULAZZO

sepoltura;

f) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e non è possibile rintracciare gli aventi diritto.

g) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta modificata con inserimento di altri resti e/o salme facendo venire meno la condizione di perpetuità della concessione;

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi sopraindicati, il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

3 - Copia della diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

4 - Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Area.

5 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso previsto al 1° comma - punto f), si seguirà la procedura prevista dall'art. 34 - 7° comma del presente regolamento.

Le salme che sono indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

8 - Il loculo o la celletta-ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune, il quale ne può disporre liberamente, secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 53 - Rinuncia di sepoltura privata individuale

1 - La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

2 - E' considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma o dei resti mortali ad altra sede o altro tipo di sepoltura.

3 - In caso di trasferimento di salma all'interno dei cimiteri del territorio di Mulazzo, le spese di traslazione saranno a carico del Comune, solamente quando la rinuncia è relativa a concessioni perpetue.

4 - In tutti gli altri casi la rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso tranne quanto disciplinato negli articoli successivi.

Art. 54 - Rinuncia di concessione di loculi perpetui

1 - In caso di rinuncia di loculo con diritto di perpetuità già utilizzato, sarà concesso ai familiari, a condizione che la salma sia completamente mineralizzata:

a) di raccogliere i resti mortali in cassetina e di ritumarli in celletta ossario per 30 anni con stipulazione di contratto oneroso esentando il concessionario del loculo dalle spese relative all'assegnazione di specifico loculo provvisorio, necessario per consentire tale operazione, sia da quelle relative alla traslazione della nuova salma;

Qualora non fosse possibile ridurre la salma, verrà ripristinata, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, la condizione preesistente alla richiesta,

b) di raccogliere i resti mortali in cassetina, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, come previsto dall'art. 49 del presente regolamento, senza il pagamento del relativo sovrapprezzo e degli eventuali diritti



COMUNE DI MULAZZO

di muratura.

3. La domanda per le operazioni di cui al precedente comma deve essere inoltrata dal titolare del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento.

Art. 55 - Rinuncia di concessione di loculi a scadenza

1 - La rinuncia di concessione di loculo dà diritto al rimborso solo nel caso in cui non sia mai stato occupato da nessuna salma o resti mortali.

2 - Il rimborso, pari al 50 % della tariffa (dimostrabile con apposita ricevuta, atto e quanto altro) pagata al momento della concessione a cui il richiedente rinuncia, verrà determinato con atto del Responsabile dell'area purché non sia decorso un periodo di tempo superiore ai 20 anni dalla stipulazione del contratto.

Art. 56 - Rinuncia di concessione di cellette-ossario

1 - La rinuncia di concessione di celletta-ossario dà diritto al rimborso solo nel caso in cui non sia mai stata occupata da resti mortali.

Tale rimborso sarà adottato con provvedimento del Responsabile di Area.

2 - Se non è possibile procedere alla collocazione nella celletta-ossario dei resti mortali del defunto per cui era stata riservata, poiché al momento dell'esumazione o estumulazione la salma non era completamente mineralizzata ed è stata quindi destinata ad altra sepoltura, al richiedente spetterà il rimborso dell'intero prezzo pagato all'atto della concessione al netto dei costi accessori sostenuti (bolli, diritti di segreteria, ecc.), sulla base del verbale redatto dal Responsabile del Servizio del cimitero.

3 - Negli altri casi, il rimborso sarà pari al 50 % della tariffa pagata al momento della concessione a cui il richiedente rinuncia, purché non sia decorso un periodo di tempo superiore ai 20 anni dalla stipulazione del contratto.

Art. 56.1 - Norma transitoria per la retrocessione di concessioni di singoli loculi

1 - Chi rinuncia alla concessione di un singolo loculo, per ottenere la concessione di due o più loculi per ricongiungimento familiare (coniuge e parenti entro il 1° grado), avrà diritto in sede di stipulazione dei nuovi contratti di concessione alla riduzione dell'importo di concessione per un ammontare pari al 50% del prezzo pagato per la concessione dell'avello rinunciato al netto degli oneri accessori.

TITOLO VIII - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA' (Cappelle e tombini a uno o due posti)

Art. 57 - Definizione

1 - Queste sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività.

2 - Il piano cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del presente regolamento.

3 - Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione della scrittura privata, di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, prima della stipulazione dell'atto.

4 - Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.

Art. 58 - Durata della concessione

1 - La concessione dell'area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è a tempo determinato e di durata:

- pari a 99 anni, salvo rinnovo per le cappelle per altri 50 anni;

2 - Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 59 - Modalità di concessione

1 - La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà, di norma, trovare spazio lungo i muri di cinta dei cimiteri, sempre che detta soluzione sia compatibile con il progetto dei loculi da costruire e con gli ampliamenti dei cimiteri; eccezionalmente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tenuto conto di quanto stabilito nel Piano Cimiteriale e stante la disponibilità, di concedere aree di terreno situate all'interno del perimetro dei cimiteri per tombini a uno o due posti previo parere dell'Area Tecnica Comunale. La concessione verrà deliberata con provvedimento della Giunta Municipale.

2 - La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.

3 - La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

4 - La concessione deve risultare da apposito contratto che sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti, in un'unica soluzione non essendo ammesso il pagamento rateale e solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.

Con il contratto viene altresì definito il numero dei loculi che potranno essere realizzati in ogni singola cappella, tenendo conto del luogo, della disponibilità del suolo e delle tipologie costruttive già in atto.

Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale pro tempore;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, alle tipologie costruttive già in atto, alle indicazioni tecniche e prescrizioni relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio tecnico comunale.

6 - Qualora le Cappelle di famiglia vengano realizzate in proprio dal Comune, anche con soluzioni simili a blocchi di loculi riservati a tombe di famiglia, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

7 - Nei loculi di nuova costruzione possono essere concessi gruppi di loculi, denominati "tombe di famiglia private", comprendenti l'intera fila verticale e alcune file orizzontali costituenti blocco unitario per tumulazioni riservate a famiglie e discendenti a norma del presente regolamento.

La concessione di un gruppo di loculi unitario avviene al costo che può essere fissato dalla Giunta comunale dopo ogni ultimazione dei lavori di costruzione dei loculi stessi tenendo conto di quanto del comma 6.

Con deliberazione della Giunta comunale vengono stabilite le file dei loculi, comprese le cellette, che possono essere concessi in forma di "tombe di famiglia private" nella misura massima del 20% dei loculi disponibili di nuova costruzione.

Le concessioni del presente articolo sono concesse anche per persone ancora in vita.

Salvo quanto già previsto dal presente regolamento il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia (tombino in camera sotterranea a uno o due posti) o cappellina è riservato alla persona del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore.

Art. 60 - Parere della Commissione per il paesaggio su progetti di costruzione

1 - I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività, ampliamenti cimiteri e loculi, devono



COMUNE DI MULAZZO

essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per il paesaggio e del parere della competente soprintendenza dei beni ambientali di Lucca.

2 - La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:

- a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;
- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.

Art. 61 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti

1 - La concessione dell'area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività impegna alla sollecita presentazione del progetto di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 12 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, il Responsabile dell'Area può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2 - Il progetto dovrà essere approvato dal Responsabile dell'Area e dovrà essere rilasciato il competente permesso di costruire su conforme parere dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.

4 - La struttura delle opere deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

5 - Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 - La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte di tecnico abilitato e approvato da parte dell'ufficio tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario oppure non è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di agibilità o usabilità ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.

7 - Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

Art. 62 - Divisione - Subentri

1 - In relazione a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 59 del presente regolamento, due o più concessionari devono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione delle separate quote, per tombe di famiglia relative a concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2 - La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - I concessionari possono dichiarare, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, la loro rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

4 - La divisione, l'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5 - Con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, depositato agli atti del Comune, più concessionari di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 63 - Indicazione del referente



COMUNE DI MULAZZO

1 - Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

L'ente o la collettività concessionari hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del rappresentante legale o del suo recapito.

2 - Se più sono i titolari della concessione, questi entro 30 giorni, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla stessa, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvederà il Responsabile di Area.

3 - In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4 - Decorsi 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

L'Ente o la collettività si considera estinto quanto non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Decorsi 30 anni dalla data dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 anni da quella ad inumazione, nel caso di famiglia o collettività estinta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

Art. 64 - Doveri in ordine alla manutenzione

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura e delle opere relative; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3 - Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 65 - Altri obblighi del concessionario

1 - E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in tombe di famiglia o di collettività, di lasciare libera tutta l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti d'ogni genere anche aerei per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, e la libera circolazione dei montafretri e delle scale di servizio.

2 - Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa delle lapidi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

In caso di mancata apposizione delle lapidi da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, sarà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. del presente regolamento.

3 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15.



COMUNE DI MULAZZO

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalamпада per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

4 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario o nel cinerario comune.

5 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

6 - Il Responsabile di Area, con proprio atto, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 66 - Aveni diritto

1 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone a lui legate da vincoli di parentela e d'affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli art. 74 e seguenti del Codice Civile, e ai coniugi dei discendenti *jure sanguinis* in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazione del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

2 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del Responsabile d'Area, anche al convivente di fatto del coniuge o del lui discendente in linea retta, purché tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

3 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia è autorizzato, con corretto provvedimento del Responsabile di Area, per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, così come stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - art. 93 - 2° comma.

Tali persone devono essere indicate nell'atto di concessione altrimenti, qualora vi siano più titolari, per concessione o per successione, l'autorizzazione è subordinata al consenso scritto di tutti i medesimi.

La valutazione della particolare benemerienza è demandata al Responsabile di Area.

4 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5 - Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 67 - Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività

1 - Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria, sempre che il concessionario non li abbia esclusi nell'atto di concessione o per testamento.

2 - Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi



COMUNE DI MULAZZO

dello statuto relativo.

3 - Di volta in volta dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio Cimiteri formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività.

L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

4 - Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

5 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis*, è dato dall'ordine di premorienza.

6 - Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dai successivi artt. 68 e 69.

7 - Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama quanto stabilito nel precedente art. 30.

8 - Il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 68 - Collocazione di resti mortali nei loculi delle tombe di famiglia

1 - I loculi possono contenere un solo feretro.

2 - E' consentito a chi ne farà richiesta, come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi, col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di uno per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché aventi diritto all'ammissione nella sepoltura di famiglia;

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello e un importo pari a quello stabilito nella determinazione delle tariffe non superiore a quello minimo stabilito per la concessione di celletta-ossario;

e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica e le tariffe previste in materia, graveranno interamente sul richiedente.

3 - Esclusivamente nei cimiteri ove non esistano cellette-ossario, possono essere accolte nel loculo solo cassette o urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso, ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti d) - e) .

Art. 69 - Esumazioni ed estumulazioni

1 - Si considerano esumazione ed estumulazione ordinaria quelle che avvengono alla scadenza delle concessione e come tali, sono eseguiti gratuitamente.

2 - Si considerano esumazione ed estumulazione straordinarie tutte le altre fatte:

a) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria,

b) su richiesta dei familiari aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

3 - Le esumazioni straordinarie sono concesse a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di inumazione mentre le estumulazioni straordinarie sono concesse purché siano decorsi oltre 20 anni dalla data di decesso della salma.

Esse avvengono a richiesta degli aventi diritto rispetto alla salma, individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Qualora la salma risulti essere completamente mineralizzata, i resti verranno raccolti per essere deposti nell'ossario comune, a meno che non venga richiesta una diversa sepoltura.

E' consentita inoltre, a richiesta, l'esumazione e l'estumulazione del feretro, applicando le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per cremazione o per traslazione



COMUNE DI MULAZZO

della salma in altra sepoltura.

4 - Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione di quelle di cui del 1° comma e al punto a) del 2° comma, possono essere soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 70 - Rinuncia a favore del Comune

1 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia di aree libere quando:

- a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

2 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara espressamente che non intende portare a termine la costruzione.

Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

3 - Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

4 - L'Area Tecnica Comunale, concorderà per ogni singolo caso, le modalità e le condizioni, anche economiche a cui verrà accettata la retrocessione.

Art. 71 - Decadenza

1 - La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione stabiliti nell'art. 61;
- b) mancata apposizione della lapide come previsto dall'art. 65;
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione, indicati nell'art. 64;
- d) mancata indicazione del referente in caso di morte del concessionario, ai sensi dell'art. 63 - comma 3°;
- e) estinzione della famiglia nei modi di cui all'art. 63 comma 5°
- f) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a) b) c), il Responsabile di Area provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché nel cimitero per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Area.

3 - Nei casi di cui ai punti d) e) f) la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nel cimitero e in altri luoghi pubblici per 12 mesi, con avviso collocato sulla tomba di famiglia o di collettività.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la dichiarazione di decadenza con provvedimento del Responsabile di Area.

4 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.



COMUNE DI MULAZZO

8 - Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, sarà applicato l'istituto dell'accessione, poiché i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile. L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

In presenza di costruzione totale o parziale, la tariffa di concessione dell'area per sepoltura di famiglia o di collettività, dovrà essere determinata maggiorando quella vigente di una percentuale stabilita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che terrà conto del valore della costruzione stessa.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 72 - Sepulture di famiglia o collettività anteriori al 10/02/1976

1 - Le sepolture di famiglia o di collettività, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con regolare atto, conservano la durata eccedente i 99 anni, già prestabilita e conforme alle norme generali e locali in vigore allora.

2 - Tuttavia, ai sensi del 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, esse possono essere revocate quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Art. 73 - Fascicoli per le sepolture

1 - Per ogni sepoltura di famiglia o collettività deve essere istituito apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni, al referente, ecc.

Tali fascicoli potranno essere costituiti in forma computerizzata con corretto programma già in dotazione dell'ufficio concessioni cimiteriali.

TITOLO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 74 - Orario

1 - I cimiteri comunali sono di norma accessibili al pubblico secondo l'orario diurno, fissato per stagioni, dal Sindaco, che deve essere affisso al loro ingresso.

2 - La visita al cimitero fuori orario (nelle ore notturne) è vietata e subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto, da rilasciarsi per sporadiche esigenze e comprovati gravi motivi.

3 - In caso di particolari situazioni ambientali, il Responsabile di Area può disporre la chiusura anche diurna, dopo che siano stati esauriti eventuali trasporti o cerimonie funebri.

Art. 75 - Divieto di ingresso

1 - E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
- b) alle persone in massa non a seguito di funerale, cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) ai minori, se non accompagnati da persona adulta;
- d) a chiunque, quando il Sindaco ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna.

2 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 76 - Circolazione di veicoli



COMUNE DI MULAZZO

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri.

2 - I disabili, le persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, possono visitare le tombe di familiari, servendosi di mezzi di trasporto adatti; parimenti si può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero per le lavorazioni inerenti.

3 - L'Ufficio medesimo fissa nei casi suddetti i percorsi e gli orari a cui attenersi.

Art. 77 - Riti Religiosi

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

La chiesetta e/o cappella cimiteriale può essere utilizzata, indifferibilmente durante l'orario di apertura del cimitero, in occasione di ricorrenze, suffragi e riti funebri, dalle varie parrocchie presenti sul territorio comunale, previa formale e preventiva comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella cimiteriale fanno carico al Comune.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

3 - E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento dei riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità del luogo.

Art. 78 - Divieti speciali

1 - Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette animali, cose irriverenti o indecorose;

c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;

d) collocare ed abbandonare fiori, rifiuti o altri oggetti nei viali, nei corridoi o comunque al di fuori degli appositi contenitori;

e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile;

f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;

g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;

h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;

i) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune;

l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;

m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;

n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;

o) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

TITOLO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 79 - Attività cimiteriale

1 - Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MULAZZO

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 80 - Obblighi e divieti per il responsabile dei cimiteri

1 - Il personale responsabile dei cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo,
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2 - In particolare, il personale responsabile dei cimiteri, deve tramite anche il personale a sua disposizione dipendente dell'Ente o della ditta affidataria:

- a) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e le immediate strade di accesso;
- b) tenere costantemente puliti i viali;
- c) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri, le loro adiacenze e lungo le strade di accesso;
- d) effettuare lavori di piccola manutenzione;
- e) ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al trasporto ed al seppellimento della salma e dei resti mortali;
- f) verificare il luogo prescelto per l'inumazione o la tumulazione; e che i feretri presentino le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- g) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni; calare il feretro nella stessa, avendo la massima cura, rispetto o decenza; riempirle a seppellimento avvenuto;
- h) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture in campo comune nella debita forma per lo scolo delle acque piovane;
- i) predisporre l'apertura e la chiusura degli avelli e delle cellette-ossario per la tumulazione di salme o resti mortali;
- l) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- m) coadiuvare gli incaricati delle eventuali autopsie in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- n) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria o altro luogo;
- o) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine dell'Amministrazione Comunale;
- p) tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- q) vigilare affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimiteri e nelle loro adiacenze e i visitatori si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- r) vietare il collocamento di croci, lapidi e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso dell'Ufficio addetto al servizio.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute e recuperate nei Cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati, che sono propri del Comune.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 81 - Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

1 - In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti, per quanto possibile e se non diversamente stabilito, agli obblighi ed ai divieti di cui al TITOLO XII.

TITOLO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82 - Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'atto abilitato (autorizzazione, permessi di costruire ecc) del Responsabile dell'Area Tecnica, da rilasciarsi in seguito alla domanda, corredata dal certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale.

3 - L'atto abilitativo deve contenere l'indicazione dei versamenti, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio occupabile e l'orario di lavoro.

4- Per il semplici lavori di riparazione, pulizia di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio dei cimiteri.

5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o ai terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata dall'Amministrazione Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 - L'Amministrazione Comunale, se non concordato diversamente, ha facoltà di trattenere sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia o di collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori, personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate od al luogo indicato, secondo le modalità prescritte, evitando di spargere materiale o di imbrattare altre opere; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri.

2 - La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.

3 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Art. 86 - Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro per i lavori di privati è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale; è vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di riti funebri nell'interno del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dall'Ufficio medesimo.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 87 - Sospensione dei lavori

1 - Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto.

Art. 88 - Vigilanza - Collaudo

1 - L'Ufficio Tecnico controlla la regolare esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del presente regolamento; fa rilievi o contestazioni, se necessarie, che potranno essere oggetto di provvedimenti.

2 - A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture di famiglia o di collettività e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del eventuale deposito cauzionale.

3 - Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

4 - Solo a collaudo eseguito oppure dopo il rilascio del certificato di agibilità o usabilità da parte del Direttore Lavori, è autorizzato l'inserimento di salme o resti mortali nell'opera eseguita o restaurata.

TITOLO XII - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 89 - Funzione - Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta di avente diritto, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso gli Enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2 - Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 90 - Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine degli eventuali locali di attività.

TITOLO XIII - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Art. 91 – Servizio lampade votive

1 – Il Comune di Mulazzo è titolare del servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nei cimiteri del comune per quanto attiene ai loculi ed alle cellette ossario situate nelle aree comunali, alle tombe di famiglia o di collettività ed alle fosse in campo comune.

2 – Il servizio può essere gestito direttamente dal comune come è l'attuale o mediante affidamento di tale servizio a terzi attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge.



COMUNE DI MULAZZO

Art. 92 – Nuovi allacciamenti

1 – Per richiedere l'attivazione del servizio, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta – in regola con quanto previsto sull'imposta di bollo – all'Ufficio Servizi Cimiteriali, corredata dalla ricevuta del pagamento del contributo spese per il nuovo allaccio e quello del canone per l'anno solare in corso.

2 – Per le istanze ricevute nel corso dell'anno, l'importo del canone da versare verrà calcolato in misura proporzionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

Art. 93 – Durata del servizio e disdetta

1 – La richiesta presentata ha durata indeterminata, fatta salva la possibilità dell'utente di revocare il contratto in corso mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio cimiteri del Comune di Mulazzo .

2 – La disdetta effettuata nel corso dell'anno non dà diritto al rimborso del canone già pagato in anticipo.

Art. 94 – Condizioni di fornitura

1 – Il canone contrattuale ed i diritti di allacciamento dell'impianto sono stabiliti con appositi atti dell'Amministrazione Comunale.

Nei diritti di allacciamento è compreso l'allacciamento alla rete e la fornitura del punto luce secondo le indicazioni stabilite.

Nel canone è compresa la fornitura di energia elettrica al punto luce 24 ore su 24 e gli interventi manutentivi

2 – Il comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o per causa di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte di ENEL, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori o delle valvole, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità e a pretese di sorta.

3 – L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio compreso asporto di lampade, ecc. causato da terzi.

Le linee e gli impianti generali e quelle degli allacciamenti, restano di proprietà del comune e pertanto il comune si riserva la facoltà di manometterli, variarli, fare deviazioni, ecc. purché il servizio sia funzionante, senza che l'utente possa opporsi per qualsiasi motivo.

Qualunque speciale opera od attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore.

4 – Eventuali modifiche all'impianto che venissero richieste dall'utente saranno eseguite previo versamento della spesa fissata dal competente ufficio comunale.

Art. 95 – Pagamenti e morosità

1 – Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in un'unica rata alla scadenza stabilita nell'apposito bollettino di pagamento di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune, previa diffida scritta e assegnazione di nuovo termine perentorio di giorni 30, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o togliere l'impianto senza diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati, maggiorati di interessi, del diritto di allacciamento completo.

Art. 96 – Divieti

1 – Agli utenti è vietato asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Art. 97 – Norma transitoria

1 – Saranno ritenute valide le utenze regolarmente in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI MULAZZO

Art.98 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n 267 del 18.8.2000 ed in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile o i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura della U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Art.99 - Sanzioni

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

Art.100 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, al D.P.R.10 settembre 1990 n.285, alla L.30 marzo 2001 n.130 e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Si fa inoltre espresso riferimento alla L.9 gennaio 1951 n.204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

Art.78 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
 - ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.

Art.101 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto del Comune di Mulazzo, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 102 Norma finale

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.